

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

Terza sezione civile

**Area esecuzioni (Collegio B)**

**CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO (ART. 495 C.P.C.)**

**MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:**

1. **DELL’ISTANZA DEL DEBITORE**
2. **DELL’ISTANZA DI PAGAMENTO DA PARTE DEI CREDITORI**

A decorrere dall’8/2/2024 le istanze di conversione del pignoramento e le richieste di pagamento dei creditori dovranno essere presentate **esclusivamente** secondo il procedimento di seguito delineato:

1. Il **debitore**, a mezzo di un avvocato (necessario per poter presentare istanza di conversione del pigno- ramento), **manifesta nel processo esecutivo**, e quindi **con deposito telematico da effettuare nel relativo fascicolo digitale**, la volontà di avvalersi della conversione del pignoramento e contemporaneamente chiede l’apertura di un conto corrente per il deposito della somma necessaria; utilizza allo scopo il modello denominato **“RICHIESTA DI APERTURA CONTO PER CONVERSIONE”**, che, compi- lato in ogni sua parte, dev’essere sottoscritto digitalmente e, corredato della procura e delle copie del documento di riconoscimento e del codice fiscale del debitore, dev’essere tempestivamente depositato nel fascicolo del processo di esecuzione;
2. Il cancelliere comunica all’avvocato del debitore gli estremi del conto corrente.
3. Il debitore effettua il versamento iniziale (art. 495, comma 2, c.p.c.) o mediante assegno circolare non trasferibile da versarsi allo sportello della Banca di Credito Popolare, filiale 144, Piazza Magenta n. 18, Aversa, oppure mediante bonifico. **Non è consentito effettuare il versamento in contanti** (si ram- menta che è possibile effettuare un bonifico anche senza possedere un conto corrente, ad esempio recandosi presso una tabaccheria autorizzata).
4. Effettuato il versamento, l’avvocato del debitore presenta l’istanza di conversione del pignoramento nel PCT, allegando la contabile dell’operazione di versamento effettuato in precedenza.
5. Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti per la conversione del pignoramento ed invita i creditori a depositare nota di precisazione del credito e delle spese.
6. Per l’udienza il cancelliere fornisce al giudice un estratto conto dal quale risulti il versamento della cauzione. Dopo l’udienza il giudice provvede ad emettere ordinanza nella quale determina la somma da versare, l’ammontare delle rate, le singole scadenze e la successiva prima udienza di distribuzione parziale. È opportuno che sia aggiunto anche l’ammontare delle spese per la gestione del conto, che si può forfettariamente indicare in euro 500,00 se vi è un unico creditore, da maggiorare di euro 200,00 per ogni ulteriore creditore, salvo conguaglio.
7. Il debitore effettua i versamenti successivi entro le scadenze stabilite con le modalità previste al punto 5 (assegno circolare o bonifico).
8. Entro la prima udienza di distribuzione ciascun **creditore** deve depositare, anch’egli nel fascicolo del processo dell’esecuzione, la dichiarazione sulle modalità di pagamento secondo il modello “**ISTANZA DI PAGAMENTO DEL CREDITORE**” che si allega.
9. Per ogni udienza di distribuzione, il cancelliere fornisce al giudice un estratto conto aggiornato. All’esito dell’udienza di distribuzione il giudice emette ordinanza di assegnazione e, con separato prov- vedimento, il mandato di pagamento, controfirmato dal cancelliere che verifica l’esattezza dei dati in esso riportati.
10. All’ultima udienza di distribuzione, il giudice ordina la chiusura del conto».

Aversa, 2 febbraio 2024

Il presidente dott. Michelangelo Petruzziello

PETRUZZIELLO MICHELANGELO MINISTERO DELLA

2 GIUSTIZIA